

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
" Professionisti per l'Innovazione Digitale"
in breve **"prodigitale"**

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata **"Professionisti per l'Innovazione Digitale"**, in breve **"prodigitale"**, libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica ed aconfessionale, senza scopo di lucro, regolata a norma del **Titolo II**, Cap. III, art 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Novara, Corso della Vittoria n.5/D.

Art. 3 – Scopo

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita professionale, attraverso l'ideale dell'educazione all'informatica;
- promuovere e sviluppare la cultura informatica sviluppando lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione delle nuove tecnologie applicate in campo giuridico, economico, commerciale, amministrativo con particolare riguardo alla gestione dei documenti informatici con valore fiscale, civilistico e lavoristico;

- facilitare la diffusione della conoscenza della cultura informatica, attraverso contatti tra persone fisiche, professionisti, imprese enti pubblici e privati ed associazioni.

In particolare, l'associazione svolge, senza scopi di lucro, le seguenti attività:

- provvedere alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di Information e Communication Technology, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista;
- promuovere, sia di sua iniziativa sia su impulso di terzi, studi e ricerche anche tramite elaborazione di piani attuativi a favore di Istituzioni ed enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri, secondo i principi e gli obiettivi definiti;
- promuovere e patrocinare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di studio ed ogni altra forma di attività, di approfondimento ed elaborazione suscettibile di ottenere il raggiungimento dei propri fini;
- ricercare e promuovere la collaborazione di Istituzioni ed enti pubblici e privati ai propri programmi di attività;
- produrre e diffondere pubblicazioni, anche per il tramite della rete informatica con istituzione di un proprio sito web e l'implementazione di idonee forme tecniche di comunicazione interattiva, atte al conseguimento delle finalità dell'associazione;

Le attività enunciate saranno dedicate all'elaborazione di informazioni, analisi e proposte in particolar modo relative alle seguenti aree tematiche:

- l'information technology e la sua applicazione agli studi professionali ed alle imprese pubbliche e private compreso l'e-learning, la web-collaboration, l'information management;
- il ruolo dell'information technology nella semplificazione dei rapporti tra il cliente e il professionista, tra il professionista e l'impresa, tra il cittadino e la pubblica amministrazione, tra il professionista e la pubblica amministrazione;
- standardizzazione dei protocolli informatici in ambito europeo e mondiale;
- l'information technology come agente di cambiamento per lo sviluppo dei professionisti, delle imprese e della Pubblica Amministrazione;

- diffusione dei sistemi di conservazione digitale dei documenti e delle informazioni, delle firme elettroniche e dei sigilli informatici, delle firme elettroniche.

L'associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, anche in forma indiretta. L'Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere anche previste dalle normative locali, regionali, nazionali e comunitarie. L'Associazione potrà, infine, partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data di costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che, accettando integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, qualora fosse adottato, condividano le finalità dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

soci fondatori

coloro che hanno costituito l'Associazione;

soci ordinari

coloro che sottoscrivono la quota associativa ed accettano lo statuto sociale, impegnandosi a sostenere lo scopo dell'Associazione e a valorizzarne l'attività;

soci sostenitori

sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione;

soci onorari

sono tutti coloro considerati benemeriti nei confronti dell'Associazione o che si distinguono per l'impegno e la valorizzazione degli scopi per l'Associazione. I soci onorari sono indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo, successivamente votati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e onorari è deliberata dal Consiglio direttivo con voto unanime dei presenti, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci. Contro il rifiuto di ammissione non è ammesso appello.

La qualifica di socio decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti del socio

I soci fondatori e ordinari hanno diritto al voto per tutte le materie riservate all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'approvazione e le modificazioni della statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- ad intervenire in assemblea.

- alla frequenza dei corsi ed in generale a partecipare a tutte le iniziative di cui l'associazione si fa promotrice.

Art. 8 - Doveri del socio

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine, al decoro o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio

direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'associazione.

In particolare, ciascun socio deve:

- rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo, nello statuto, nei regolamenti dell'associazione ed in tutte le deliberazioni degli organi della stessa;
- tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'associazione e/o sui suoi rappresentanti e/o soci;
- pagare la quota sociale stabilita annualmente entro il termine e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;
- mantenere il più ristretto riserbo in ordine alle informazioni, alle procedure interne all'associazione.

I soci, aderendo all'associazione:

- a) accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa;
- b) si impegnano a non divulgare a terzi le procedure, le competenze e le tecniche operative ed informatiche sviluppate dall'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio

Il rapporto associativo termina per effetto del recesso o dell'esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso dall'associazione per i seguenti motivi:

- comportamenti atti ad impedire il raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita;
- per morosità, in caso di mancato pagamento della quota, decorso il termine di richiamo ufficiale da parte del Consiglio Direttivo;
- per violazioni delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti nonché di quanto disposto dagli organi dell'associazione;
- per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'associazione, sui suoi rappresentanti e/o sui suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa versata non può essere restituita né può essere trasmessa.

In tutti i casi di perdita della qualifica di socio è fatto assoluto divieto, pena il risarcimento del danno, della spendita del nome, loghi, emblemi, domini e siti internet dell'associazione. Per lo sfruttamento e l'utilizzo delle procedure e tecniche sviluppate e relativi diritti si fa espresso richiamo all'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative, così come ogni altro contributo versato a qualunque titolo dai soci, sono intrasmissibili *inter vivos e mortis causa*.

L'attività svolta dai soci è gratuita. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e concordate con il Consiglio Direttivo. E' facoltà del Consiglio Direttivo attribuire compensi a soci per lo svolgimento di attività di volta in volta predeterminate.

I soci, all'atto della loro richiesta di ammissione, devono comunicare il loro indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata, assumendosi l'impegno di informare l'Associazione di ogni eventuale modifica che, comunque, avrà effetto solo dopo la sua formale comunicazione alla Associazione.

Tutte le notifiche e comunicazioni ai soci sono validamente eseguite se inviate all'indirizzo di posta elettronica precedentemente comunicato dal socio alla Associazione.

Art. 10 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, dai beni, immobili e mobili, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla destinazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 - Esercizio sociale e Rendiconto Economico e Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 31 dicembre mentre il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 giugno.

L'eventuale avanzo di gestione, fatte salve eventuali altre destinazioni obbligatorie per legge, dovrà essere interamente destinato alla realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei probiviri, se nominato;

Il Comitato esecutivo, se nominato;

Il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 13 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci; hanno diritto di voto i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun socio può delegare la propria partecipazione all'assemblea ad altro socio, con delega scritta.

Ogni socio presente in assemblea può essere portatore fino ad un massimo di due deleghe di altri soci.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo:

- per l'approvazione del bilancio preventivo;
- per l'approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario;
- per l'eventuale rinnovo delle cariche.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci ordinari.

L'Assemblea viene convocata mediante posta elettronica all'indirizzo precedentemente comunicato dai soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. E' ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza, a condizione che presidente e segretario dell'assemblea siano riuniti nel medesimo luogo.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, del bilancio preventivo, della relazione al rendiconto economico-finanziario del Consiglio Direttivo nonché della destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la eventuale nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- l'approvazione di eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei Componenti il Collegio dei Probiviri.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea e il diritto ad intervenire.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori ed ordinari e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione qualunque sia il numero di soci fondatori e ordinari presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori ed ordinari e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione sugli argomenti di competenza l'assemblea straordinaria potrà deliberare validamente con la maggioranza di almeno il 50% dei soci fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota annuale.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti o astenuti dal voto.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio.

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, di cui almeno cinque eletti dall'Assemblea unicamente tra i soci fondatori.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente che ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai soci ed in giudizio.

Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti, i quali sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Il Consiglio Direttivo può nominare un **consigliere segretario** ed un **consigliere tesoriere**.

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato esecutivo nel caso in cui i suoi componenti siano uguali a cinque.

Il segretario ha il compito di redigere i verbali del consiglio e potrà svolgere le mansioni che gli verranno espressamente delegate dal Consiglio.

Il tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell'associazione e potrà svolgere tutte le mansioni a tale compito connesse così come meglio verranno individuate nella delega del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere ogni atto necessario alla vita dell'associazione ad eccezione di quelli espressamente riservati per statuto all'assemblea dei soci ed ad altri organi dell'associazione.

In particolare, ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e lo schema di rendiconto economico-finanziario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote associative;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- nominare eventuali **comitati tecnico-scientifici** per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative didattico/formative, anche specifiche.

Il Consiglio Direttivo potrà stilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione e per disciplinare le modalità di perseguimento degli scopi associativi. Questi saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Lo stesso potrà inoltre delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine allo schema di bilancio preventivo e allo schema di rendiconto economico-finanziario nonché all'ammontare della quota associativa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione anche telematica inviata almeno due giorni prima della riunione.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

E' ammessa la partecipazione mediante audio o video conferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberazioni che comportino impegni all'Associazione superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) occorrerà il voto di 2/3 dei consiglieri.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integreranno il Consiglio per cooptazione.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea dell'associazione.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decadrà e l'Assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

E' causa di decadenza la mancata partecipazione a n.2 (due) adunanze consecutive del Consiglio Direttivo che non siano preventivamente giustificate.

I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati, per giusta causa, dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza di 2/3 dei soci fondatori ed ordinari, con astensione dal voto del consigliere interessato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro mandato, salvo il rimborso alle spese eventualmente sostenute, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 15 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione :

- dirige l'associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo;

- ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, così come gli altri membri del Consiglio direttivo, resta in carica tre anni.

Art. 16 - Il Collegio dei probiviri

L'assemblea nomina tre probiviri, che potranno essere scelti anche tra non soci, cui dovrà esser affidata ogni controversia dovesse nascere tra i soci o tra questi e l'associazione.

In caso di mancata conciliazione, i probiviri hanno funzione di collegio arbitrale e decideranno la controversia sulla base delle domande delle parti. E' escluso il ricorso ad ogni altra diversa giurisdizione.

I probiviri se nominati dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il loro mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno; è composto di tre membri effettivi e due supplenti anche non soci, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione finanziaria e relazionare sulla stessa a scadenza annuale. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti tra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il loro mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 18 – Referenti territoriali

I Referenti territoriali costituiscono il punto di riferimento dell'Associazione a livello periferico e sono individuati a livello regionale.

I Referenti territoriali sono nominati nell'ambito del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Le funzioni e l'attività dei Referenti Territoriali saranno definiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione come pure il patrimonio residuo non dismesso dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure ai fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 21 - Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.